

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1874-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982
(V. Stampato n. 3023)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra Italia e Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni fiscali è strutturata sul modello OCSE ma con peculiarità usualmente richieste dalla nostra controparte in accordi del genere, tra le quali va ricordata l'esclusione della clausola che evita la discriminazione di trattamento fiscale fondata sulla nazionalità dei contribuenti.

Anche l'irrinunciabilità fatta valere dalla Nuova Zelanda a una ritenuta alla fonte sui dividendi fluenti a residenti italiani (compensata da analogo trattamento da parte nostra) non fa che ripetere quella che rappresenta una soluzione costante per quel paese in materia.

L'Italia ha accettato le clausole suddette prevedendo, però, la riapertura della negoziazione nel caso in cui la Nuova Zelanda accettasse con qualsiasi altro Stato una modifica delle disposizioni in questione.

In considerazione dei buoni rapporti commerciali dell'Italia con questo Paese specialmente nel settore della navigazione marittima e della esportazione di tecnologie, la Commissione affari esteri propone all'Assemblea di approvare il presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della Convenzione.